

Art. 38

Convocazione e validità

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente Nazionale con preavviso di almeno tre giorni da inviarsi ai membri del Consiglio Direttivo, al Segretario Generale e ai componenti del Collegio Centrale dei Sindaci con PEC o mezzo equipollente.

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno tre membri.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente per ragioni d'urgenza con preavviso PEC o mezzo equipollente di almeno ventiquattro ore.

La convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo da parte di tre dei suoi membri, deve essere richiesta mediante PEC o mezzo equipollente inviata al Presidente Nazionale recante i punti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Presidente Nazionale, nel caso di cui al comma precedente, deve diramare l'avviso di convocazione entro dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli integrati all'apertura dei lavori dal Presidente o presentati da tre dei suoi membri.

Le integrazioni all'ordine del giorno di cui al comma precedente devono essere approvate dalla maggioranza.

L'ordine di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese, in caso di parità il voto del Presidente, o in caso di assenza di quello del Vice Presidente, vale doppio.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri, del coniuge, dei parenti o affini.

Qualora i presenti siano quattro e debba discutersi di un argomento per il quale uno dei presenti non possa partecipare ai sensi del comma precedente, l'interessato invitato ad uscire, sarà comunque considerato presente ai fini del computo del numero legale dei presenti.